

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE

a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 23/1/2004

Il comma 105 dell'art. 3 della legge n. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria 2004), modifica il D.L. gs. 26.3.2001 n. 151, integrandolo con un nuovo articolo (art. 42 bis) che prevede una sorta di *assegnazione provvisoria nei primi tre anni di vita del bambino per ricongiungimento al coniuge*.

Di seguito, riportiamo l'art. 42 bis, precisando che nel comparto scuola la norma introdotta dalla legge finanziaria 2004 potrà trovare applicazione attraverso il suo inserimento nel contratto decentrato nazionale integrativo sulla mobilità (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2004/2005).

Art. 42 bis- Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.